

Determina 29 giugno 2020, n. 1/2020 - DSID

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RACCOLTA DEI DATI TECNICI E TARIFFARI, NONCHÉ DEGLI SCHEMI TIPO PER LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E ALLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2020-2023, AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR E 235/2020/R/IDR

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SISTEMI IDRICI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 29 giugno 2020

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità), 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR come modificata e integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR e il relativo Allegato A recante "Metodo tariffario idrico 2016-2019 MTI-2. Schemi regolatori" (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR;

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 1 ottobre 2019, 402/2019/R/IDR;
- il documento per la consultazione 19 novembre 2019, 480/2019/R/IDR;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR (di seguito: deliberazione 46/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2020, 125/2020/R/IDR (di seguito: deliberazione 125/2020/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 187/2020/R/IDR (di seguito: documento per la consultazione 187/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- il Comunicato dell’Autorità 18 febbraio 2020, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2019”;
- il Comunicato 19 febbraio 2020, recante “Download dati storici: dati tecnici e tariffari del servizio idrico integrato”;
- il Comunicato 30 marzo 2020, recante “Semplificazione adempimenti previsti per il servizio idrico integrato”;
- il Comunicato dell’Autorità 24 aprile 2020, recante “Pubblicazione versione *preview* file RDT2020” (di seguito: Comunicato 24 aprile 2020);
- il Comunicato dell’Autorità 16 giugno 2020, recante “Termini Raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio” (RQTI 2020)” (di seguito: Comunicato 16 giugno 2020).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 580/2019/R/IDR, l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato relative al terzo periodo regolatorio 2020-2023;
- al comma 4.2 della citata deliberazione 580/2019/R/IDR, l’Autorità ha esplicitato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:

- a) il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (di seguito anche: POS), redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi);
- b) il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR – esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
- il comma 5.2 della medesima deliberazione 580/2019/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l’anno 2020 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2018 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per gli anni 2021, 2022 e 2023 avvenga considerando i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2019 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il successivo comma 5.3, nel disciplinare la procedura di approvazione delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- con deliberazione 235/2020/R/IDR, è stato differito al 31 luglio 2020 il termine entro cui gli Enti di governo dell’ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a trasmettere all’Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
 - ii. il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico, al Rendiconto finanziario e allo Stato patrimoniale;
 - iii. la convenzione di gestione;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l’atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione

- del piano economico-finanziario;
- vi. l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;
- la deliberazione 580/2019/R/IDR, al comma 5.5, prevede poi che, ove il sopra citato termine del 31 luglio 2020 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmetta all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario, dandone contestuale comunicazione all'Autorità.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1° gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con il medesimo provvedimento l'Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto, all'articolo 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR, che *“a partire dall'anno 2019, gli obiettivi di qualità tecnica [siano] stabiliti sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente”*, prevedendo anche che i medesimi obiettivi siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- con il Comunicato 16 giugno 2020 – ai fini della trasmissione dei dati richiesti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 46/2020/R/IDR, volto allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per gli anni 2018 e 2019 – l'Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all'uopo necessaria.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la menzionata deliberazione 235/2020/R/IDR – tenuto conto degli elementi acquisiti in esito alla richiesta di informazioni di cui alla deliberazione 125/2020/R/IDR nonché nell'ambito della consultazione di cui al documento 187/2020/R/IDR – l'Autorità, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19

sull'equilibrio economico e finanziario del settore idrico e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, ha adottato taluni accorgimenti su specifici aspetti (comunque coerenti con l'assetto di regole complessivo), introducendo nell'impianto regolatorio elementi di flessibilità a garanzia della continuità dei servizi essenziali, nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti;

- in particolare, per quanto rileva in questa sede, sono stati introdotti: *i*) elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale e tecnica, prevedendo che gli obiettivi di qualità (di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR), riferiti al 2020 e al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale; *ii*) adeguamenti di specifici criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di cui al MTI-3; *iii*) misure selettive per la sostenibilità finanziaria delle gestioni; *iv*) misure per il rafforzamento della sostenibilità sociale; *v*) forme di anticipazione sui conguagli attivabili dagli Enti di governo dell'ambito tramite motivata istanza da presentare, entro il 30 settembre 2020, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA), a condizione, tra l'altro, che sia stata trasmessa all'Autorità la predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, secondo le modalità dalla medesima previste;
- nel Comunicato 24 aprile 2020, l'Autorità – nel rendere disponibile una versione *preview* della modulistica per la ricognizione delle informazioni necessarie – ha esplicitato che avrebbe coordinato le menzionate misure urgenti con la versione definitiva dello strumento fornito sia per la raccolta dei dati, sia per la raccolta dei dati sia per l'elaborazione delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio

CONSIDERATO, POI, CHE:

- poiché le regole applicabili ai fini delle determinazioni del periodo 2020-2023 dipendono dalle scelte adottate dai diversi soggetti competenti, anche in ordine al fabbisogno di investimenti relativo agli interventi programmati, in particolare per il perseguimento dei citati obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, le medesime scelte dovranno essere adeguatamente dettagliate e motivate in specifiche relazioni di accompagnamento;
- le relazioni di cui al punto precedente dovranno contenere – pur prendendo atto delle peculiarità riscontrabili in ciascun territorio e in ciascun contesto gestionale – un livello di approfondimento e di dettaglio delle informazioni fornite che risulti omogeneo e uniforme.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il comma 36.3 del MTI-3 prevede che la copertura dei premi relativi alla qualità tecnica e contrattuale possa avvenire anche attraverso uno strumento allocativo – aggiuntivo rispetto al meccanismo perequativo per il quale è stata istituita la componente UI2 – alimentato dalla eventuale quota, $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$

di cui al comma 17.1 del MTI-3, a decurtazione dei costi operativi endogeni *Opex*²⁰¹⁸_{end}, da versare sul Conto di cui all'articolo 33 del MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR), istituito presso la CSEA “per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”;

- nell'ambito della fase di *test* degli schemi di raccolta dei dati tecnici e tariffari, resi disponibili con il citato Comunicato 24 aprile 2020, sono stati rappresentati dagli *stakeholders*, in particolare, i seguenti elementi:
 - l'opportunità di implementare modalità di recupero di eventuali scostamenti fra i dati comunicati con riferimento all'anno 2017 (ai fini del calcolo tariffario del 2019) e i valori riscontrati *ex post* in ordine ai volumi fatturati e ai consumi di energia elettrica: gli Enti di governo dell'ambito hanno segnalato che detti scostamenti, in taluni casi, sono risultati di entità significativa;
 - la necessità di chiarire le modalità di rappresentazione, nell'ambito delle elaborazioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio, della voce afferente ai costi operativi di piano rivisti dall'Ente di governo dell'ambito (*Op*^{new,a}) a seguito di un cambiamento sistematico verificatosi nelle precedenti annualità e con riferimento al quale l'istanza per il riconoscimento dei relativi oneri sia stata accolta dall'Autorità ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo 2016-2019;
- ai fini delle predisposizioni tariffarie, i commi 20.1 e 23.2 del MTI-3 fanno esplicito riferimento ai seguenti parametri:
 - a) ai fini della definizione dei costi dell'energia elettrica riconosciuti, al costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno (*a-2*), rinviandone a successive determinazioni la relativa quantificazione;
 - b) ai fini della definizione delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito ammissibili in tariffa, al valore medio di settore delle medesime spese sostenute nell'anno 2013, valutate dall'Autorità pari a 1,01 €/popolazione residente servita.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno predisporre una modalità di trasmissione dei dati e degli atti agevolmente fruibile, nell'ottica di rafforzare le misure volte a promuovere l'uso di strumenti e modelli che favoriscano la digitalizzazione e la dematerializzazione dei flussi informativi e documentali;
- sia opportuno consentire ai soggetti interessati di fornire i dati tecnici e tariffari, gli atti e le informazioni richieste secondo una modalità di trasmissione che preveda – tramite *extranet* via canale *web* – la compilazione di maschere *web* e il caricamento della modulistica predisposta, per ciascun ambito territoriale ottimale di riferimento;
- ai fini dell'efficacia del processo di trasmissione delle informazioni previste in capo agli Enti di governo dell'ambito (o gli altri soggetti competenti, individuati con legge regionale), sia opportuno richiedere ai medesimi soggetti competenti la seguente documentazione:

- a) la modulistica, di cui all'Allegato 1, finalizzata a:
- la raccolta dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità tecnica per l'anno 2019 e alla conseguente indicazione degli obiettivi di qualità tecnica che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2020-2021, stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
 - la raccolta dei dati di qualità tecnica relativi alle annualità 2018 e 2019, ai sensi di quanto previsto dai commi 3.1 e 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, solo per le gestioni interessate da processi di aggregazione gestionale, per le quali il soggetto competente abbia formulato specifica istanza ai sensi del comma 5.3 lettera a) del medesimo provvedimento;
 - fornire la sintesi dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità contrattuale per l'anno 2018 e alla conseguente indicazione degli obiettivi di qualità contrattuale che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2020-2021, sulla base di quanto previsto all'articolo 2 della deliberazione 235/2020/R/IDR, in deroga alle disposizioni di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
 - la raccolta dei dati tariffari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5.3, lett. d), punto *vi*, della deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - l'elaborazione del programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 580/2019/R/IDR, nonché del piano delle opere strategiche, redatto secondo quanto previsto all'articolo 3 della medesima deliberazione;
 - l'elaborazione del piano economico finanziario, come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - la simulazione del calcolo di aggiornamento delle componenti tariffarie riconosciute nel VRG relativo alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023;
- b) la relazione, che costituisce parte integrante del programma degli interventi – redatta secondo lo schema tipizzato di cui all'Allegato 2 – ai sensi di quanto richiesto al comma 5.3, lett. d), punto *i*, della deliberazione 580/2019/R/IDR, nella quale siano esplicitati anche gli elementi di coerenza con gli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2020-2021;
- c) la relazione di accompagnamento (richiesta ai sensi del comma 5.3, lett. d), punto *iv*, della deliberazione 580/2019/R/IDR) – redatta secondo lo schema tipizzato di cui all'Allegato 3 – che illustri la metodologia applicata per le predisposizioni tariffarie e motivi le scelte compiute da ciascun soggetto competente ai fini dell'elaborazione del piano economico finanziario ai sensi del comma 5.3, lett. d), punto *ii*, della citata deliberazione 580/2019/R/IDR;
- sia opportuno prevedere che la documentazione sopra richiamata, debitamente compilata, sia trasmessa tramite procedura informatizzata via canale *web* unitamente agli ulteriori dati, atti e informazioni richiesti dalle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 580/2019/R/IDR e forniti all'Autorità nell'area *extranet* dedicata.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- per favorire la trasparenza per gli utenti, con riferimento alla riscossione della quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ (a decurtazione degli $Opex_{end}^{2018}$, ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$) sia necessario prevedere che:
 - a) la medesima sia espressa in unità di consumo, disponendo pertanto che la quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ sia divisa per i metri cubi erogati nell'anno $(a-2)$ e che il risultato così ottenuto sia applicato al consumo degli utenti;
 - b) il gestore provveda ad evidenziare in bolletta, oltre alla componente UI2, anche l'eventuale “*quota ad integrazione del meccanismo nazionale per il miglioramento della qualità del servizio idrico integrato*” come risultante dalle operazioni di cui alla precedente lett. a);
 - c) il gestore versi alla CSEA l'importo di cui sopra, secondo le istruzioni operative definite dalla medesima CSEA, anche tenendo conto delle modalità già adottate con riferimento al “*Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognature e depurazione*” di cui all'articolo 33 del MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR);
- anche tenuto conto degli elementi emersi nell'ambito della fase di *test* degli schemi di raccolta dei dati tecnici e tariffari, resi disponibili dall'Autorità con il citato Comunicato 24 aprile 2020, sia opportuno:
 - a) introdurre modalità operative tali da consentire ai competenti Enti di governo dell'ambito, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione ai medesimi richiesta, di procedere al recupero di eventuali scostamenti (siano essi positivi o negativi) fra i dati comunicati con riferimento all'anno 2017 (ai fini del calcolo tariffario del 2019) e i valori riscontrati *ex post* in ordine ai volumi fatturati e ai consumi di energia elettrica, in particolare ove ciò risulti motivato da specifiche esigenze di sostenibilità sociale delle tariffe ovvero dalla necessità di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
 - b) chiarire che l'istanza motivata per il riconoscimento della componente $Op^{new,a}$ possa essere presentata dal soggetto competente in riferimento:
 - i) ai nuovi cambiamenti sistematici riconducibili alle casistiche espressamente enucleate al comma 18.3 del MTI-3 (secondo i criteri di quantificazione di cui ai commi 18.4, 18.5 e 18.6 del medesimo MTI-3);
 - ii) ai cambiamenti sistematici verificatisi negli anni precedenti per i quali i relativi oneri aggiuntivi per le medesime annualità (rispetto a quelli di Piano) siano stati ammessi a riconoscimento tariffario nel secondo periodo regolatorio. Nella pertinente istanza, i menzionati $Op^{new,a}$ verranno quantificati anche tenuto conto delle risultanze della fase di prima attivazione delle nuove attività gestite;
- tenendo conto dei dati comunque comunicati all'Autorità, sia opportuno individuare, ai fini della predisposizione tariffaria da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti, i seguenti valori del costo medio di settore della fornitura

elettrica, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$, di cui al comma 20.1 del richiamato MTI-3: 0,1473 €/kWh con riferimento all'anno 2018 e 0,1597 €/kWh per l'anno 2019.

DETERMINA

1. di disporre che gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedano alla trasmissione delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, degli atti e dei dati di cui al comma 5.3, lettera d) della deliberazione 580/2019/R/IDR tramite apposita procedura resa disponibile via *extranet*¹, con compilazione di maschere *web* e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti;
2. di prevedere, in applicazione di quanto riportato al comma 1.2 della deliberazione 235/2020/R/IDR, il termine del 31 luglio 2020 per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente provvedimento;
3. di disporre che, in caso di inerzia del soggetto competente, le istanze dei soggetti gestori, ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 580/2019/R/IDR, siano comunicate all'Autorità e trasmesse utilizzando la sopra citata procedura disponibile via *extranet* con compilazione di maschere *web* e caricamento degli atti e della modulistica prevista;
4. di approvare la modulistica di cui all'Allegato 1 alla presente determina, che fornisce in particolare indicazione dei dati tecnici e tariffari e che – ai sensi dei commi 3.1, 4.1, 4.2 e 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR e del comma 5.3, lettera d), punto *vi*, della deliberazione 580/2019/R/IDR – devono essere trasmessi tramite la procedura informatizzata di cui al precedente punto 1;
5. di approvare gli schemi tipo per l'elaborazione del programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche, e del piano economico finanziario (riportati nel medesimo Allegato 1) da trasmettere – ai sensi del comma 5.3, lett. d), punti *i.* e *ii.* della deliberazione 580/2019/R/IDR – tramite la procedura informatizzata di cui al precedente punto 1;
6. di approvare lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2, relativa agli obiettivi di qualità per il biennio 2020-2021, al programma degli interventi ed al piano delle opere strategiche;
7. di approvare lo schema tipo di relazione di accompagnamento della predisposizione tariffaria – riportato nell'Allegato 3 alla presente determina – dettagliandone i contenuti minimi e l'ordine espositivo, da trasmettere all'Autorità secondo quanto previsto al comma 5.3, lett. d), punto *iv.* della deliberazione 580/2019/R/IDR;

¹ Raccolta dati denominata “Periodo regolatorio 2020-2023: Anno raccolta 2020 – Tariffe e PDI-POS – RQTI”, di cui al comunicato pubblicato sul sito internet dell'Autorità, nella sezione “Comunicati” dell'area dedicata agli “Operatori Servizi idrici”.

8. di precisare che la mancata trasmissione dei dati, degli atti e delle informazioni secondo le modalità disposte nella presente determina possa produrre gli effetti di cui al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
9. di prevedere, con riferimento alla riscossione della quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ di cui al comma 17.1 del MTI-3, che:
 - a) la medesima sia espressa in unità di consumo, dividendo, pertanto, l'importo corrispondente alla quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ per i metri cubi erogati nell'anno $(a-2)$ e che il risultato così ottenuto sia applicato al consumo degli utenti;
 - b) il gestore provveda ad evidenziare in bolletta, oltre alla componente UI2, anche l'eventuale “*quota ad integrazione del meccanismo nazionale per il miglioramento della qualità del servizio idrico integrato*” come risultante dalle operazioni di cui alla precedente lett. a);
 - c) il gestore versi alla CSEA l'importo di cui sopra, secondo le istruzioni operative definite dalla medesima CSEA, anche tenendo conto delle modalità già adottate con riferimento al “*Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognature e depurazione*” di cui all'articolo 33 del MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR);
10. di prevedere modalità operative tali da consentire ai competenti Enti di governo dell'ambito, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione ai medesimi richiesta, di procedere al recupero di eventuali scostamenti (siano essi positivi o negativi) fra i dati comunicati con riferimento all'anno 2017 (ai fini del calcolo tariffario del 2019) e i valori riscontrati *ex post* in ordine ai volumi fatturati e ai consumi di energia elettrica, in particolare ove ciò risulti motivato da specifiche esigenze di sostenibilità sociale delle tariffe ovvero dalla necessità di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
11. di chiarire che l'istanza motivata per il riconoscimento della componente $Op^{new,a}$ di cui al comma 18.2 del MTI-3 possa essere presentata dal soggetto competente in riferimento:
 - a) ai nuovi cambiamenti sistematici riconducibili alle casistiche espressamente enucleate al comma 18.3 del MTI-3 (secondo i criteri di quantificazione di cui ai commi 18.4, 18.5 e 18.6 del MTI-3);
 - b) ai cambiamenti sistematici verificatisi negli anni precedenti per i quali i relativi oneri aggiuntivi per le medesime annualità (rispetto a quelli di Piano) siano stati ammessi a riconoscimento tariffario nel secondo periodo regolatorio. Nella pertinente istanza, i menzionati $Op^{new,a}$ sono quantificati dal medesimo soggetto competente anche tenuto conto delle risultanze della fase di prima attivazione delle nuove attività gestite;
12. di indicare, ai fini della predisposizione tariffaria da parte dei soggetti competenti, i seguenti valori del costo medio di settore della fornitura elettrica, $\overline{CO}_{EE}^{medio,a-2}$: 0,1473 €/kWh con riferimento all'anno 2018 e 0,1597 €/kWh per l'anno 2019;



13. di trasmettere il presente provvedimento alle associazioni ANCI, ANEA, ANFIDA, ANIDA e Utilitalia e alla CSEA;

14. di pubblicare la presente determina sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 29 giugno 2020

Il Direttore
Lorenzo Bardelli